

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 470 DEL 14 NOVEMBRE 2013**

**ATTO DI CONVENZIONE**

**TRA**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II**, PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, Prof. Giovanni Persico, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 –80131 Napoli

**E**

**L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI** C.F. 94135630633, legalmente rappresentata dal Giudice Coordinatore Dott.ssa Pasqualina Parisi, domiciliato per la carica in Napoli, Via Foria, 92 - (di seguito denominato GDP)

**PREMESSO**

- che la vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevede la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori effettuata da un medico Competente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs. 81/2008;
- che il Ministero di Giustizia ha provveduto ad autorizzare l'espletamento di una gara informale (C.I.G. Z8A0B6107B) per la selezione di una struttura sanitaria con la quale stipulare una nuova convenzione di durata annuale per l'espletamento dell'attività suddetta, previa nomina del Medico Competente;
- che, espletata la suddetta gara, aggiudicataria della stessa è risultata l'A.O.U. Federico II, in base alla offerta allegata al presente atto e ritenuta conveniente per (*l'Erario?*);
- che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli opera con personale specializzato e con Medici Competenti in possesso dei requisiti previsti dal citato D.lgs. 81/2008;

Tutto ciò premesso le parti

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO:**

**Art.1** – L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito denominata A.O.U. Federico II) si impegna ad effettuare consulenza e prestazioni specialistiche per l'attività di Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori ai sensi del D.lgs. 81/2008 secondo le modalità che saranno dettagliate successivamente, avvalendosi del Medico Competente – Prof.ssa Ida Torre, come da atto di nomina

allegato alla presente convenzione (All. n. 1) - afferente al DAI di Igiene e Medicina del Lavoro e Preventiva dell'A.O.U. Federico II. Il Responsabile della presente Convenzione per l'A.O.U. Federico II è individuato nel Direttore del sopra citato DAI. Il Responsabile della presente Convenzione per il GDP è individuato nella persona del Giudice Coordinatore.

**Art. 2** –L'attività di consulenza consiste nell'erogazione delle prestazioni sanitarie connesse con l'attuazione del D.Lgs. 81/2008 come di seguito indicate:

- a) visite preventive e periodiche di sorveglianza sanitaria nonché i complementari accertamenti specialistici, strumentali e di laboratorio costituenti specifici protocolli diagnostici, di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e conseguenziale istruzione della cartella sanitaria di rischio;
- b) Attività di consulenza e di collaborazione con il datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08, compresa la visita degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno;
- c) Attività d'informazione e formazione sanitaria dei lavoratori esposti a rischi professionali previsti, ai sensi dell'art. 25, lett.a)
- d) partecipazioni alle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
- e) Eventuali altre prestazioni sanitarie correlate alla prevenzione di patologie da lavoro;
- f) Eventuali indagini d'igiene ambientale mirate alla valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro

Per espletare la sorveglianza sanitaria il Medico Competente dispone, ove ritenuto necessario, di protocolli minimi di accertamento che potranno essere integrati da ulteriori esami clinici, biologici e indagini diagnostiche specialistiche per la formulazione del giudizio di idoneità al lavoro specifico. Salvo indagini diagnostiche speciali richieste all'occorrenza dal Medico Competente per formulare il giudizio di idoneità, le visite mediche ed i complementari accertamenti diagnostici saranno effettuati presso la sede dell'A.O.U. Federico II.

**Art. 3** – Le consulenze e le prestazioni saranno svolte previo accordo tra i Responsabili del GDP e dell'A.O.U. Federico II, così come individuati nel precedente art. 1. Esse saranno effettuate dal Medico Competente - Prof. Ida Torre - in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08.

**Art. 4** - Per le attività di cui all'art. 2 saranno applicate le tariffe di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente atto (All. n. 2).

Per le attività per le quali sia previsto un corrispettivo orario il medesimo è dovuto per ogni ora o frazione di ora. Per eventuali accertamenti non previsti nel suddetto tariffario si farà riferimento a quello minimo dell'Ordine dei Medici, di cui al D.P.R. 17 febbraio 1992, pubblicato in G.U. n. 128 del 2 giugno 1992 – Supplemento Ordinario n. 81.

**Art. 5** – L'A.O.U. Federico II emetterà numero n. \_\_\_\_\_ fatture, una relativa al periodo \_\_\_\_\_, la seconda relativa all'attività svolta dal \_\_\_\_\_. Le fatture saranno emesse nei confronti dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli – Via Foria, 92 - Napoli, con l'indicazione del C.I.G. ed accompagnate da un report analitico delle prestazioni effettuate dal Medico Competente, oltre al periodo di riferimento delle stesse. La liquidazione delle suddette fatture avverrà secondo le norme vigenti.

**Art. 6** – Il relativo compenso verrà rimesso all'A.O.U. Federico II a mezzo versamento sulla Banca d'Italia sul conto di Tesoreria IBAN IT12T0100003245425300306362 intestato all'A.O.U. Federico II, dando contestuale comunicazione al Responsabile dell'A.O.U. Federico II medesima.

**Art. 7** – Tutte le informazioni inerenti al personale dipendente del GDP saranno fornite dal medesimo Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e conseguentemente l'A.O.U. Federico II si impegna a mantenerle riservate e a non fornirle e/o cederle ad altri soggetti.

**Art. 8** -La presente Convenzione decorre dall'1/11/2013 e terminerà il 31/10/2013. E' escluso il tacito rinnovo.

**Art. 9** – La risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle parti in qualsiasi momento, previa comunicazione mediante raccomandata A.R., con effetto dal trentesimo giorno successivo dal ricevimento della comunicazione stessa. Nulla sarà dovuto dalle parti per la risoluzione anticipata salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente rese in esecuzione del presente accordo.

**Art. 10** – Sono a carico dell'A.O.U. Federico II tutte le spese contrattuali relative al presente accordo e tutti gli oneri fiscali ad eccezione quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa. Il presente atto sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

**Art. 11** - Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Napoli.

**Art. 12** – L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto; per tutto quanto non espressamente previsto le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato, ove applicabili. Il presente atto è redatto in tre originali di cui due in bollo per ciascuna delle parti contraenti ed uno per l'eventuale registrazione all'Ufficio del Registro e consta di numero 9 (nove) pagine - compresi gli allegati- , ciascuna delle quali è controfirmata dal Prof. Giovanni Persico per l'A.O.U. Federico II e dalla Dott.ssa Pasqualina Parisi per il GDP.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli,

*Il Direttore Generale*

*dell'A.O.U. Federico II*

*F.to Prof. Giovanni Persico*

*Il Giudice Coordinatore*

*Ufficio Giudice di Pace di Napoli*

*F.to Dott.ssa Pasqualina Parisi*